



# **Federazione Italiana Karate**

## **STATUTO FEDERALE**

## SOMMARIO

Art. 1 – Natura, costituzione e finalità .....	3
Art. 2 – Modalità operative .....	3
Art. 3 – Mezzi economici e Patrimonio .....	4
Art. 4 – Tesserati .....	4
Art. 5 – Diritti e doveri dei tesserati .....	5
Art. 6 – Società/associazioni sportive (affiliati).....	5
Art. 7 – Diritti e doveri delle società/associazioni sportive .....	6
Art. 8 – Voti .....	6
Art. 9 – Adesione e obblighi .....	6
Art. 10 – Vincolo di giustizia.....	6
Art. 11 – Collegio Arbitrale .....	7
Art. 12 – Organi e Strutture territoriali .....	7
Art. 13 – Eleggibilità e candidature .....	8
Art. 14 – Incompatibilità.....	9
<b>ORGANI NAZIONALI .....</b>	<b>9</b>
Art. 15 – Assemblea Nazionale.....	9
Art. 16 – Il Presidente .....	10
Art. 17 – Il Consiglio Federale.....	11
Art. 18 – Segreteria Federale .....	12
Art. 19 – I membri d’Onore .....	12
Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	12
Art. 21 – Il Procuratore e i Sostituti Procuratori Federali .....	13
Art. 23 – La Commissione Federale d’Appello .....	13
<b>ORGANI REGIONALI .....</b>	<b>13</b>
Art. 24 – Assemblea Regionale.....	13
<b>ORGANI PROVINCIALI .....</b>	<b>15</b>
Art. 27 – Assemblea Provinciale.....	15
Art. 28 – Il Comitato Provinciale.....	16
Art. 29 – Il Presidente Provinciale .....	16
Art. 30 – Il Segretario Amministrativo .....	17
Art. 31 – Regolamenti Federali.....	17
Art. 32 – Modifiche dello Statuto .....	17
Art. 33 – Scioglimento.....	17

## **Art. 1 – Natura, costituzione e finalità**

- 1) La Federazione Italiana Karate Associazione Sportiva Dilettantistica, in seguito FIK, è un'associazione a carattere nazionale che opera senza fini di lucro in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti.
- 2) La FIK ha durata illimitata.
- 3) La FIK potrà istituire su tutto il territorio nazionale sedi, uffici o recapiti.
- 4) La FIK è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate che svolgono l'attività sportiva e promozionale senza scopo di lucro in tutti gli stili del Karate e le discipline affini, secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti conseguenti.
- 5) La FIK organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
- 6) L'ordinamento della FIK si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 7) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 8) La FIK è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa o razziale.
- 9) La FIK ha per scopo promuovere, regolamentare e sviluppare in tutto il territorio italiano la disciplina sportiva del Karate e delle eventuali discipline affini.
- 10) La FIK svolge attività sportiva e promozionale atta a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale e di volontariato, in particolare:
  - a) promuove attività con finalità sportive, educative, culturali, formative e ricreative, atte a migliorare la qualità della vita;
  - b) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, all'educazione e alla crescita della persona;
  - c) collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
  - d) educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale, attraverso l'organizzazione di apposite iniziative;
  - e) promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace;
  - f) organizza servizi per soddisfare i bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti;
  - g) promuove ed organizza attività didattiche formative e di aggiornamento per figure professionali;
- 11) Per il perseguimento degli scopi sociali la FIK potrà aderire e/o affiliarsi ad organismi nazionali e internazionali, su delibera del Consiglio Federale.

## **Art. 2 – Modalità operative**

- 1) Per il raggiungimento degli scopi la FIK:
  - a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
  - b) programma e realizza manifestazioni, tornei, gare, stage, eventi, ecc., sia direttamente che mediante convenzioni.
  - c) può promuovere e realizzare l'edizione, anche telematica, di scritti, giornali, riviste, libri e pubblicazioni;
  - d) provvede alla selezione ed alla preparazione delle squadre nazionali;
  - e) programma e realizza progetti, indagini, ricerche, studi e convegni;
  - f) accoglie e promuove esperienze di volontariato, formazione professionale e protezione civile;
  - g) cura la formazione di operatori sportivi;
  - h) potrà realizzare, ristrutturare e gestire impianti per la pratica sportiva;
  - i) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto del principio dell'assenza di lucro.
- 2) Per il raggiungimento degli scopi sociali la FIK potrà operare in tutti gli ambienti sociali, anche con specifici progetti, collaborando eventualmente con i Ministeri preposti, con le altre organizzazioni sportive, con il Coni, e tutti gli Enti Pubblici e Privati.

## Art. 3 – Mezzi economici e Patrimonio

- 1) La FIK provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni e/o eventi dilettantistici;
  - c) eredità, donazioni e legati;
  - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali;
  - h) erogazioni liberali e donazioni di enti pubblici e privati, e da persone fisiche
  - i) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, compatibile con le finalità istituzionali
- 2) L'esercizio finanziario della FIK coincide con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre)
- 3) Il patrimonio della FIK è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
- 4) Nella FIK, in quanto associazione senza fini di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 5) E' fatto obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie.
- 6) La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa". Nessun socio può ottenere vantaggi patrimoniali dal suo status nell'ambito associativo.
- 7) I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere alla FIK la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l'associazione è in essere.
- 8) I Comitati Regionali e Provinciali devono trasmettere alla Segreteria Federale l'inventario dei beni di loro pertinenza.
- 9) Tutti i beni oggetto del patrimonio della FIK devono risultare da un libro inventario tenuto dalla Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 10) A tutti i livelli il Bilancio (rendiconto economico-finanziario) deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della FIK.
- 11) Gli Organi Regionali e Provinciali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell'associazione.

## Art. 4 – Tesserati

- 1) Possono essere tesserati alla FIK tutte le persone residenti e non nel territorio italiano senza distinzione di sesso, età e razza.
- 2) La partecipazione alla vita associativa della FIK si realizza attraverso il tesseramento ad una società/associazione sportiva affiliata la quale cura e trasmette le iscrizioni individuali dei suoi associati alla Segreteria Federale.
- 3) L'iscrizione/tesseramento impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole e le norme fissate dallo statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia e rappresentatività. Con il tesseramento i tesserati si obbligano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Coni.
- 4) Le persone fisiche (soci) che possono far parte della FIK, tramite il tesseramento con una società/associazione affiliata, sono:
  - a) Praticanti (atleti, amatori, ecc.);
  - b) Insegnanti tecnici;
  - c) Ufficiali di Gara;
  - d) Dirigenti sociali;
  - e) Onorari e Benemeriti
- 5) Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti che ha carattere permanente.
- 6) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono stabilite dal Regolamento Organico.
- 7) I tesserati cessano di far parte della FIK nei seguenti casi:
  - a) dimissioni;
  - b) mancato rinnovo della tessera federale;

- c) perdita del diritto che ha generato il tesseramento;
  - d) per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti organi dell'FIK;
  - e) verificarsi delle cause di cui al successivo art. 6 punto 4).
- 8) Gli atleti e gli insegnanti tecnici selezionati a far parte delle rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della FIK, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

## **Art. 5 – Diritti e doveri dei tesserati**

- 1) I tesserati hanno diritto di:
  - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive società/associazioni affiliate;
  - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIK in materia;
  - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
  - d) partecipare alle assemblee della FIK se in possesso dei requisiti;
- 2) ai tesserati maggiorenni e regolarmente tesserati per una società/associazione sportiva è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo;
- 3) I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme della FIK, quelle regolano lo sport praticato e quelle relative all'uso di sostanze proibite.

## **Art. 6 – Società/associazioni sportive (affiliati)**

- 1) Le associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate sono parte costituente della FIK.
- 2) Possono essere affiliate alla FIK, a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche con un minimo di 15 soci da tesserare, formalmente costituite, che intendono praticare gli sport controllati dalla FIK e che:
  - a. siano disciplinate da uno statuto sociale e da regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive dello statuto della Fik;
  - b. siano rette da un consiglio direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;
  - c. non abbiano finalità di lucro;
  - d. siano costituite nel rispetto dell'art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04;
  - e. abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali;
  - f. si avvalgano dell'opera di un insegnante tecnico qualificato dalla FIK e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri o Maestri Benemeriti.
  - g. si impegnino a conformarsi alle norme e direttive del Coni.
- 3) Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto sociale e nell'Atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
- 4) Le società/associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- 5) Le società/associazioni affiliate cessano di far parte della FIK per:
  - a) recesso;
  - b) scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci;
  - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
  - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti al punto 2) dell'art. 5 del presente statuto;
  - e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia e dagli stessi comminata.
- 6) In caso di cessazione delle società/associazioni affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK ed agli altri affiliati o tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 7) Le società/associazioni sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
- 8) La validità dell'affiliazione, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Federale (che delibera entro trenta giorni).

- 9) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione, che deve essere motivato, può essere proposto ricorso all'Assemblea Nazionale Ordinaria, nella sua prima convocazione utile.

## **Art. 7 – Diritti e doveri delle società/associazioni sportive**

- 1) Le società/associazioni sportive hanno diritto:
  - a) di partecipare alle assemblee, quindi alla dinamica della vita associativa, secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme della FIK;
  - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIK.
- 2) Le società/associazioni sportive sono tenute ad osservare e a far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FIK, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi ed adempiere agli obblighi di carattere economico. Esse sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport
- 3) Le società/associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIK gli atleti e gli insegnanti tecnici selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

## **Art. 8 – Voti**

- 1) Nelle assemblee hanno il diritto di voto tutte le società/associazioni sportive che siano regolarmente affiliate alla data di celebrazione dell'assemblea nazionale, regionale o provinciale.
- 2) Al fine di garantire maggiore democrazia e rappresentanza ogni società/associazione sportiva ha diritto ad 1 voto ogni 15 tesserati, calcolati sulla media dell'ultimo quadriennio.
- 3) Le società/associazioni sono rappresentate con diritto di voto in assemblea dai Presidenti che possono delegare a rappresentarli qualsiasi altra persona all'interno della stessa società/associazione purchè regolarmente tesserati alla FIK.

## **Art. 9 – Adesione e obblighi**

- 1) Le società/associazioni sportive e tutti i tesserati che intendono far parte della FIK devono aderirvi secondo le disposizioni previste dal regolamento organico e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.
- 2) Tutti coloro che aderiscono alla FIK si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta. Essi non possono avvalersi dei mezzi di informazione per censurare gli organi federali e gli Ufficiali di Gara.
- 3) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello statuto e nei regolamenti della FIK sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.
- 4) Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel presente statuto e negli eventuali appositi regolamenti.

## **Art. 10 – Vincolo di giustizia**

- 1) Gli affiliati e i tesserati accettano implicitamente lo statuto e i regolamenti FIK in ogni loro parte e ad ogni effetto.
- 2) I provvedimenti adottati dagli organi della FIK hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti degli affiliati e associati alla FIK.
- 3) Gli affiliati e gli associati alla FIK, per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività svolta nella FIK, si impegnano a non adire altre autorità al di fuori di quelle della FIK.
- 4) Il Consiglio Federale della FIK, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Ricevuta la richiesta di deroga, ha 40 giorni di tempo per esprimersi nel merito, dando all'interessato comunicazione scritta e motivata della propria decisione. Passati i 40 giorni senza pronunciamento la deroga si ritiene concessa.
- 5) L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'adozione di sanzioni disciplinari fino alla radiazione.

## Art. 11 – Collegio Arbitrale

- 1) Tutti coloro che aderiscono alla FIK, riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sociale siano risolte nell'ambito della stessa FIK, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie medesime (ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile), per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli organi di giustizia della FIK.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria Generale della FIK. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. Il Presidente è preferibilmente scelto d'accordo dagli arbitri delle due parti.
- 3) Nel caso di omessa nomina di uno degli arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Commissione d'Appello su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio arbitro.
- 4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del collegio arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma del precedente punto 2). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
- 5) Agli arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari della FIK, ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli arbitri come sopra scelti e nominati.
- 6) Nello svolgimento dei loro compiti gli arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
- 7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre allegati all'istanza di arbitrato, memorie e documenti, che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il collegio può consentire audizioni di persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in essi modo di interloquire.
- 8) La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Generale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Generale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purchè si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla decisione, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare.

## Art. 12 – Organi e Strutture territoriali

- 1) Sono Strutture della FIK:
  - a) i Comitati Provinciali, istituiti dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Regionale, qualora abbiano almeno cinque società affiliate. La competenza territoriale dei Comitati Provinciali coincide di norma con le Province dello Stato.
  - b) i Comitati Regionali, istituiti dal Consiglio Federale in ogni regione, qualora abbiano almeno cinque società affiliate. La competenza territoriale dei Comitati Regionali coincide di norma con le Regioni e le Province Autonome dello Stato. Per particolari motivi tuttavia, su decisione del Consiglio federale, un Comitato può rappresentare più di una regione.
- 2) Sono Organi della FIK:
  - a) a livello provinciale:
    - l'Assemblea Provinciale;
    - il Comitato Provinciale;
    - il Presidente Provinciale;

- b) a livello regionale:
    - l'Assemblea Regionale;
    - il Comitato Regionale;
    - il Presidente Regionale
  - c) a livello nazionale:
    - l'Assemblea Nazionale;
    - il Consiglio Federale;
    - il Presidente;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti
    - il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali;
    - il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti
    - la Commissione Federale d'Appello.
- 3) Gli organi della FIK che svolgono compiti dirigenti:
- a) operano nell'ambito territoriale, definito dal Consiglio Federale e d'intesa con lo stesso, con programmi proporzionati alla specifica disponibilità di risorse umane, organizzative ed economiche e nel rispetto delle procedure del presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Federale;
  - b) attuano le scelte delle Assemblee e gli indirizzi degli Organi Nazionali;
  - c) organizzano iniziative e servizi;
  - d) elaborano progetti che consentano di beneficiare delle possibilità previste da leggi e normative nazionali, regionali e locali.
- 4) Tutte le cariche sociali durano quattro anni e il mandato coincide con il ciclo olimpico.

## **Art. 13 – Eleggibilità e candidature**

- 1) Sono eleggibili alle cariche della FIK, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIK e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:
  - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno.
  - c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 2) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 3) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di società/associazioni sportive affiliate (rappresentate dal presidente sociale) aventi diritto di voto ed appartenenti, limitatamente alle lettere a) e b), ad almeno cinque comitati regionali:
  - a) per la carica di Presidente della FIK, da almeno trenta società/associazioni sportive;
  - b) per la carica di Consigliere Nazionale, da almeno venti società/associazioni sportive;
  - c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale o Provinciale da almeno il 20% delle società/associazioni sportive della regione o provincia di appartenenza con arrotondamento per eccesso;
  - d) per la carica di Consigliere di Comitato Regionale o Provinciale da almeno il 10% delle società/associazioni sportive.
- 4) Per ogni carica federale ogni società/associazione sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato;
- 5) Nelle assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
- 6) Tutte le cariche negli organi della FIK sono a titolo gratuito.
- 7) Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello statuto, devono essere inviate con plico raccomandato alla Segreteria Generale entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale, Regionale o Provinciale.
- 8) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione d'Appello.

## **Art. 14 – Incompatibilità**

- 1) La carica di Presidente e di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della FIK.
- 2) Le cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nella FIK, ne possono avere cariche dirigenziali in società/associazioni affiliate.
- 3) La qualifica di Ufficiale di Gara Internazionale, Nazionale e Regionale è incompatibile con quella di Atleta.
- 4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
- 5) E' fatto divieto (quali amministratori) ai componenti del Consiglio Federale FIK e dei relativi Comitati Regionali e Provinciali di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

## **ORGANI NAZIONALI**

### **Art. 15 – Assemblea Nazionale**

- 1) L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano della FIK e ad essa spettano poteri deliberativi, di indirizzo e di programmazione, nonché funzioni di controllo sull'amministrazione federale nel suo complesso. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le assemblee nazionali sono: a) Ordinaria; b) Straordinaria.
- 3) A tutte le assemblee nazionali partecipano il Presidente, i Componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali.
- 4) L'assemblea nazionale ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno. Essa è costituita dalle società/associazioni sportive affiliate aventi diritto di voto.
- 5) L'assemblea nazionale ordinaria:
  - a) approva i bilanci consuntivo e preventivo,
  - b) elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
    - il Presidente
    - i Componenti del Consiglio federale
  - c) approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmatici.
  - d) Elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, i membri d'onore.
  - e) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno o previsti dal presente statuto.
- 6) L'assemblea nazionale straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Federale, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo. L'assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:
  - a) dalla metà più uno delle società/associazioni sportive aventi diritto di voto, purchè rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
  - b) dalla metà più uno dei Componenti del Consiglio Federale.L'assemblea nazionale straordinaria:
  - approva il bilancio annuale consuntivo nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
  - elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste nel presente statuto) di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della FIK, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli Componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - delibera sulle proposte di modifica del presente statuto,
  - delibera sulla proposta di scioglimento della FIK;
  - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea nazionale straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'assemblea nazionale ordinaria.

- 7) Le assemblee nazionali sono indette dal consiglio federale e convocate dal presidente, salvo i casi statutariamente previsti. La comunicazione di convocazione può essere inviata per lettera a tutti gli

- aventi diritto a parteciparvi, oppure a mezzo fax, o posta elettronica, o con avviso pubblicato sul sito internet federale, almeno venti giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.
- 8) Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea dovranno far pervenire richiesta scritta al Segretario Generale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
  - 9) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee nazionali. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
  - 10) I presidenti delle società/associazioni sportive possono delegare a rappresentarli un altro tesserato alla FIK della stessa società/associazione, ovvero ad altro tesserato di altra società/associazione. I Presidenti o i loro delegati possono ricevere altre deleghe, nella misura massima di tre.
  - 11) L'assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti e voti rappresentati.
  - 12) La commissione verifica poteri e scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente e, nelle assemblee nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
  - 13) Il Presidente della FIK procede all'apertura dell'assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle società/associazioni sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali. Successivamente invita l'assemblea nazionale a eleggersi un presidente e un vice presidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vice presidente. Segretario dell'assemblea nazionale è il segretario generale della FIK.
  - 14) Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
  - 15) Per le elezioni alle cariche federali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità si considera eletto il più giovane di età.
  - 16) Per l'elezione alla carica di Presidente della FIK successiva a due mandati consecutivi, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.
  - 17) Le votazioni si svolgono, su decisione del presidente dell'assemblea nazionale, per alzata di mano e controprova o per appello nominale; si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla commissione verifica poteri e scrutinio. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'ufficio di presidenza dell'assemblea nazionale, che può essere fatto per acclamazione.
  - 18) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del presidente dell'assemblea nazionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

## **Art. 16 – Il Presidente**

- 1) Il Presidente rappresenta la FIK nei confronti dei terzi sia interni che esterni e in giudizio e la rappresenta anche nell'ambito di qualsiasi organizzazione nazionale o internazionale.
- 2) Sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma.
- 3) Conferisce gradi o qualifiche tecniche a tesserati che si siano distinti per la loro attività.
- 4) Egli firma convenzioni e accordi e impegna l'associazione al rispetto delle obbligazioni assunte.
- 5) Egli esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi e Uffici, ad eccezione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6) Il Presidente della FIK convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca altresì l'assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente statuto, predisponendo le previste relazioni.
- 7) In caso di urgenza, il Presidente della FIK può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.
- 8) Al Presidente è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena. In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.
- 9) In caso di assenza temporanea, il Presidente della FIK delega in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

## Art. 17 – Il Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è eletto dall'assemblea nazionale ed è l'organo di governo della FIK ed è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario Generale. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può assegnare a propri componenti deleghe su particolari materie o incarichi. Tutte le cariche di nomina sono deliberate dal Consiglio Federale su proposta del Presidente ed hanno una durata quadriennale salvo integrazioni, decadenza, dimissioni o revoca. Gli organi di giustizia della FIK hanno una durata quadriennale e non possono essere revocati dal Consiglio Federale che li ha nominati.
- 2) Il Consiglio Federale, che dura in carica quattro anni, dirige ed amministra l'attività della FIK, predisporre i programmi in conformità alle direttive approvate dall'assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare provvede a:
  - a) realizzare le finalità del presente statuto;
  - b) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente statuto;
  - c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
  - d) emanare i Regolamenti Federali;
  - e) provvedere alla definizione dell'organico della Segreteria Federale;
  - f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
  - g) conferire le cariche federali, nominare Commissioni Nazionali, Direttori Sportivi, Direttori Tecnici, Commissari e ispettori e quant'altro (fissandone compiti e durata) per il miglior perseguimento dei fini istituzionali;
  - h) predisporre e attuare i programmi di attività secondo gli indirizzi dell'assemblea nazionale;
  - i) conferire e revocare gli incarichi tecnico-organizzativi;
  - j) può nominare, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità e lo proponga, Commissioni di studio, tecniche ed organizzative, con la composizione, funzione e compiti stabiliti dal Consiglio Federale;
  - k) esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali e Provinciali;
  - l) nominare Ispettori per effettuare controlli e accertamenti;
  - m) provvedere, per gravi irregolarità di gestione, violazioni all'ordinamento sociale, oltre che per accertare gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento delle strutture territoriali ed alla nomina di un Commissario Straordinario;
  - n) amministrare i fondi che sono a disposizione della FIK;
  - o) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
  - p) emanare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
  - q) designare i Membri d'Onore, da proporre all'Assemblea nazionale;
  - r) concedere amnistia e indulto, fissando i limiti del provvedimento;
  - s) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente;
  - t) designare eventuali candidati o rappresentanti in altre organizzazioni;
  - u) alle forme di collaborazione e/o partecipazione con organismi esterni;
  - v) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
  - w) Ogni altro compito assegnato dal presente statuto.
- 3) Il Consiglio Federale è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente in seduta ordinaria, oppure su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
- 4) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 5) Il Consiglio Federale decade:
  - a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - b) per il venir meno, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri Federali. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, la procedura da seguire è la seguente:
    - nel caso di dimissioni del Presidente, rimangono in carica temporaneamente il Presidente e l'intero Consiglio Federale per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo nei successivi trenta giorni per il rinnovo delle cariche;
    - nel caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario, subentra il Vice presidente,
    - nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, rimane temporaneamente in carica il Presidente per l'ordinaria amministrazione e

per la convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria, da indirsi e tenersi nei termini sopraindicati;

- nel caso di vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei consiglieri federali, si avrà la decadenza del consiglio federale ma non del presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'assemblea nazionale straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopraindicati per il rinnovo dei soli consiglieri federali;
- nel caso di assenza definitiva del presidente, le sue attribuzioni vengono assunte dal Vice presidente, che provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea nazionale straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopraindicati.

Nel caso di assenza del Vice presidente, subentreranno gli altri in ordine di anzianità di età.

- 6) Il Consiglio Federale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'associazione.

## **Art. 18 – Segreteria Federale**

- 1) La Segreteria Federale è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della FIK, dal Consiglio Federale e dagli Organi di Giustizia e di Controllo. Essa deve operare secondo criteri di efficienza, di imparzialità e di economicità.
- 2) La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale, che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono.
- 3) Gli addetti della Segreteria Federale, responsabili degli uffici cui sono preposti, rendono conto dei risultati della loro attività al Segretario Generale.
- 4) Il Segretario Generale (nominato tra i componenti del Consiglio Federale) è responsabile del funzionamento degli Uffici medesimi e ne risponde al Presidente e al Consiglio Federale.
- 5) Il Segretario Generale: cura la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni; cura le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi Nazionali; comunica le normative, gli indirizzi organizzativi e le delibere del Consiglio Federale ai Comitati Regionali e Provinciali; cura ogni compito a lui affidato dal Consiglio Federale.
- 6) Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dal Consiglio Federale.

## **Art. 19 – I membri d'Onore**

- 1) L'assemblea nazionale elegge per acclamazione, su proposta del consiglio federale, membri d'onore della FIK le personalità che abbiano acquisito particolari benemerite nell'ambito della vita della FIK.
- 2) L'assemblea nazionale eventualmente può eleggere altresì per acclamazione, su proposta del consiglio federale, il presidente onorario della FIK. Il Presidente Onorario può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio federale.
- 3) Il presidente onorario e i membri d'onore costituiscono il Comitato d'Onore della FIK.

## **Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi (compreso il presidente) e due supplenti. Il Presidente, i due componenti effettivi e i due supplenti (tutti con specifica conoscenza amministrativa) sono nominati dal Consiglio Federale.
- 2) In caso di assenza definitiva del presidente del collegio dei revisori dei conti, la presidenza è assicurata fino alla successiva assemblea nazionale dal componente effettivo più anziano di età. In caso di decadenza o assenza definitiva dei revisori dei conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi resteranno in carica fino al reintegro da parte del Consiglio federale.
- 3) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
  - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni del collegio dei revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale.
- 4) Il Collegio dei revisori dei Conti viene invitato, senza diritto di voto, alle assemblee nazionali e a tutte le riunioni del consiglio federale.

- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza assoluta e si riunisce su convocazione del suo presidente. Ogni volta redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  - a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni e redige le prescritte relazioni;
  - b) effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della FIK e delle sue strutture territoriali e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
  - c) accerta la regolare tenuta della contabilità della FIK e verifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
- 7) Per quanto non contemplato si rimanda al Codice Civile.

## **Art. 21 – Il Procuratore e i Sostituti Procuratori Federali**

- 1) Il Procuratore Federale e gli eventuali Sostituti Procuratori Federali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha designati.
- 2) Il Procuratore Federale:
  - a) riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni statutarie o per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale;
  - b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
  - c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
  - d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
  - e) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Federale d'Appello.
- 3) Per quanto non contemplato si rimanda al Regolamento di Giustizia FIK.

## **Art. 22 – Il Giudice Sportivo e i Giudici Sportivi Aggiunti**

- 1) Il Giudice Sportivo e gli eventuali Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
- 3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale.
- 4) Per quanto non contemplato si rimanda al Regolamento di Giustizia FIK.

## **Art. 23 – La Commissione Federale d'Appello**

- 1) La Commissione Federale d'Appello è composta da un Presidente e di due membri effettivi nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che l'ha designata.
- 2) L'organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di un componente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti il Consiglio federale, nella sua prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative.
- 3) La Commissione Federale d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore Federale. In quest'ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all'incolpato.
- 4) Per quanto non contemplato si rimanda al Regolamento di Giustizia FIK.

## **ORGANI REGIONALI**

### **Art. 24 – Assemblea Regionale**

- 1) L'Assemblea Regionale è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi statutariamente previsti. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le Assemblee regionali sono: a) Ordinaria; b) Straordinaria.
- 3) A tutte le assemblee regionali partecipano il Presidente Regionale, i Componenti del Comitato Regionale, i Presidenti dei Comitati Provinciali.
- 4) L'assemblea regionale ordinaria si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno. Essa è costituita dalle società/associazioni affiliate nella regione e aventi diritto di voto.
- 5) L'assemblea regionale ordinaria:
  - approva i bilanci consuntivo e preventivo del comitato regionale;
  - elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto: il Presidente Regionale, il Comitato Regionale;
  - approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmatici;
  - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6) L'assemblea regionale straordinaria si riunisce su iniziativa del Comitato Regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo. L'assemblea regionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:
  - a) dalla metà più uno delle società/associazioni sportive affiliate nella regione e aventi diritto di voto, purchè rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
  - b) dalla metà più uno dei Componenti del Comitato Regionale.
 L'assemblea regionale straordinaria:
  - elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste nel presente statuto) di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale e l'intero Comitato Regionale o singoli Componenti dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
 L'assemblea regionale straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'assemblea regionale ordinaria.
- 7) La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno venti giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione deve essere inviata anche alla Segreteria Generale.
- 8) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipare alle assemblee regionali. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 9) I Presidenti delle società/associazioni sportive possono delegare a rappresentarli un altro tesserato FIK per la stessa società/associazione, ovvero ad altro tesserato di altra società/associazione purchè della stessa regione. I Presidenti o i loro delegati non possono ricevere più di due deleghe.
- 10) L'assemblea regionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti e voti rappresentati.
- 11) L'elenco degli aventi diritto di voto e relativi dettagli è comunicato dalla Segreteria Generale.
- 12) Per quanto non contemplato vige per analogia quanto previsto all'art. 15 del presente statuto, per quanto applicabile.

## **Art. 25 – Il Comitato Regionale**

- 1) I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano complessivamente almeno cinque società/associazioni sportive affiliate. I Comitati Regionali provvedono a promuovere il raggiungimento delle finalità statutarie della FIK e secondo le relative norme e regolamenti.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività della FIK.
- 3) Il Comitato Regionale è composto dal Presidente Regionale, che lo presiede, e da quattro Consiglieri eletti dall'assemblea regionale.
- 4) Alla prima riunione, tra i componenti viene eletto il Vice presidente.
- 5) Il Vice presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, dimissioni, impedimenti temporanei o decadenza.
- 6) Le riunioni del Comitato Regionale sono validamente costituite se presenti almeno tre componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.
- 7) Il Comitato Regionale è l'organo esecutivo, di programmazione e amministrazione della FIK nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale, dello statuto e dei regolamenti.
- 8) Il Comitato Regionale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e i suoi compiti sono:
  - a) definisce gli eventuali incarichi dei propri componenti;

- b) può nominare commissioni tecniche, di studio ed organizzative;
  - c) indice le assemblee regionali;
  - d) programma ed organizza le attività regionali, secondo gli indirizzi dell'assemblea regionale;
  - e) controlla l'operato dei Comitati Provinciali;
  - f) stabilisce forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni;
  - g) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche per la promozione dell'attività federale;
  - h) cura l'amministrazione ed i conti economici-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all'approvazione dell'assemblea regionale entro i tempi fissati dal presente statuto.
  - i) Ogni altro compito, su delega del Consiglio federale.
- 9) Il Comitato Regionale è autonomo nella gestione amministrativo-contabile nell'ambito regionale, con facoltà di rilasciare quietanze e contrarre obblighi contrattuali. Può pertanto aprire conti correnti postali o bancari effettuando versamenti ed emettendo i relativi assegni.
- 10) Il Comitato Regionale ha l'obbligo di inviare annualmente al Consiglio Federale copia dei bilanci preventivi e consuntivi, allegando altresì copia del verbale di approvazione dell'Assemblea Regionale nei termini stabiliti.
- 11) Il Comitato Regionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'associazione.
- 12) Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dal Comitato Regionale.

#### **Art. 26 – Il Presidente Regionale**

- 1) Il Presidente Regionale presiede il Comitato Regionale e lo rappresenta nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato Regionale al rispetto delle obbligazioni assunte.

## **ORGANI PROVINCIALI**

#### **Art. 27 – Assemblea Provinciale**

- 1) L'Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale e convocata dal Presidente Provinciale, salvo i casi statutariamente previsti. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le Assemblee provinciali sono: a) Ordinaria, b) Straordinaria.
- 3) A tutte le assemblee provinciali partecipano il Presidente Provinciale, i Componenti del Comitato Provinciale.
- 4) L'assemblea provinciale ordinaria si riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno. Essa è costituita dalle società/associazioni affiliate nella provincia e aventi diritto di voto.
- 5) L'assemblea provinciale ordinaria:
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  - elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto: il Presidente Provinciale, il Comitato Provinciale;
  - approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmatici;
  - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6) L'assemblea provinciale straordinaria si riunisce su iniziativa del Comitato Provinciale, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo. L'assemblea provinciale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:
- a. dalla metà più uno delle società/associazioni sportive affiliate nella Provincia e aventi diritto di voto, purchè rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
  - b. dalla metà più uno dei Componenti del Comitato Provinciale.
- L'assemblea provinciale straordinaria:
- i. elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste nel presente statuto) di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Provinciale e l'intero Comitato Provinciale o singoli Componenti dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - ii. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea provinciale straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'assemblea provinciale ordinaria.

- 7) La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno venti giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione deve essere inviata anche alla Segreteria Generale e al Comitato Regionale.
- 8) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle assemblee provinciali. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee provinciali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 9) I Presidenti delle società/associazioni sportive possono delegare a rappresentarli un altro tesserato FIK per la stessa società/associazione, ovvero altro tesserato di altra società/associazione purchè della stessa provincia. I Presidenti o i loro delegati non possono ricevere più di una delega.
- 10) L'assemblea provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualsiasi sia il numero degli aventi diritto di voto presenti e voti rappresentati.
- 11) L'elenco degli aventi diritto e relativi dettagli è comunicato dalla Segreteria Generale.
- 12) Per quanto non contemplato vige per analogia quanto previsto all'art. 16 del presente statuto, per quanto applicabile.

## **Art. 28 – Il Comitato Provinciale**

- 1) I Comitati Provinciali sono costituiti, su parere del Comitato Regionale competente, nelle Province in cui vi siano almeno cinque società/associazioni sportive affiliate. I Comitati Provinciali provvedono a promuovere il raggiungimento delle finalità statutarie della FIK e secondo le relative norme e regolamenti.
- 2) Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, che lo presiede, e da due Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale;
- 3) Alla prima riunione, tra i componenti viene eletto il Vice presidente.
- 4) Il Vice presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, dimissioni, impedimenti temporanei o decadenza.
- 5) Le riunioni del Comitato Provinciale sono validamente costituite se presenti almeno due componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
- 6) Il Comitato Provinciale è l'organo esecutivo, di programmazione e amministrazione della FIK nella Provincia, in conformità agli indirizzi del consiglio Federale, dello Statuto e dei regolamenti.
- 7) Il Comitato Provinciale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e i suoi compiti sono:
  - a) definisce gli eventuali incarichi dei propri componenti;
  - b) può nominare commissioni tecniche, di studio, ed organizzative;
  - c) indice le assemblee provinciali;
  - d) programma ed organizza le attività provinciali, secondo gli indirizzi dell'assemblea provinciale;
  - e) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche per la promozione dell'attività federale;
  - f) stabilisce forme di collaborazione e/o partecipazione con organismi esterni;
  - g) cura l'amministrazione ed i conti economici-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all'approvazione dell'assemblea provinciale entro i tempi fissati dal presente statuto;
  - h) ogni altro compito, su delega del Consiglio Federale o del Comitato Regionale.
- 8) Il Comitato Provinciale è autonomo nella gestione amministrativo-contabile nell'ambito provinciale, con facoltà di rilasciare quietanze e contrarre obblighi contrattuali. Può pertanto aprire conti correnti postali o bancari effettuando versamenti ed emettendo i relativi assegni.
- 9) Il Comitato Provinciale ha l'obbligo di inviare annualmente al Consiglio Federale copia dei bilanci preventivi e consuntivi, allegando altresì copia del verbale di approvazione dell'Assemblea Provinciale nei termini stabiliti.
- 10) Il Comitato Provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'associazione.
- 11) Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dal Comitato Provinciale.

## **Art. 29 – Il Presidente Provinciale**

- 1) Il Presidente Provinciale presiede il Comitato Provinciale e lo rappresenta nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato Provinciale al rispetto delle obbligazioni assunte.

## **Art. 30 – Il Segretario Amministrativo**

- 1) Tutti gli Organi, ad ogni livello e con apposita nomina, possono avvalersi di un Segretario Amministrativo. Tale nomina può essere assegnata ad un componente dell' Organo stesso o anche al di fuori di esso.
- 2) Il Segretario Amministrativo, che non ha poteri decisionali:
  - a) tiene aggiornate le registrazioni contabili e informa periodicamente l'Organo competente sulla situazione di cassa;
  - b) cura tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali;
  - c) mette in condizione i Revisori dei Conti di effettuare le verifiche;
  - d) predispose, di concerto con il Segretario Generale, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

## **Art. 31 – Regolamenti Federali**

- 1) Il Consiglio Federale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, provvede all'emanazione dei Regolamenti Organico, di Giustizia Sportiva, e di ogni altro regolamento utile al perseguimento dei fini statutari, nonché degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della FIK ed all'esercizio delle attività. I predetti regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del presente statuto.

## **Art. 32 – Modifiche dello Statuto**

- 1) Le proposte di modifica dello statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o delle Società/associazioni aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al consiglio federale da almeno la metà più uno delle Società/associazioni aventi diritto di voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 3) Le proposte di modifica dello Statuto, inviate tempestivamente alle Società/associazioni sportive, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti.
- 4) In caso di adeguamento a innovazioni legislative, lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Federale.

## **Art. 33 – Scioglimento**

- 1) In caso di scioglimento della FIK, deliberato in apposita Assemblea Nazionale Straordinaria, il Consiglio Federale cura il procedimento di dismissione e tutti gli atti relativi, curando in particolare la cessazione di ogni rapporto economico con fornitori, dipendenti, collaboratori ed enti previdenziali e fiscali.
- 2) Il patrimonio rimasto, in ottemperanza alle disposizioni di legge, viene devoluto a fini sociali;
- 3) L'Assemblea Nazionale Straordinaria che delibera lo scioglimento deve raggiungere il quorum di presenze pari ai tre quarti degli aventi diritto di voto.
- 4) La delibera di scioglimento deve essere approvata da almeno i due terzi degli aventi diritto di voto partecipanti all'Assemblea Nazionale.

*Approvato dall'Assemblea Costituente, in Roma, 24 maggio 2008*